



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

## SERVIZIO 7- Corpo della Polizia Locale

ORD. N° 100

Prot. N° 23571

del 10.03.2020

**Oggetto: Misure di vigilanza, prevenzione e controllo della diffusione del Corona virus (COVID-19) sul territorio locale. Provvedimenti di chiusura del mercato cittadino di “Viale Nenni” ai fini della prevenzione dell’assembramento**

## IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Visto il DPCM dell'08.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522), pubblicato sulla GU Serie Gen n.59 dell'08.03.2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio, adottata in data 08.03.2020;

RAVVISATA la sussistenza di fenomeni di assembramento di persone nell'ambito del mercato cittadino di “Viale Nenni” che determina un notevole affollamento all'aperto, tale da non garantire il rispetto della distanza tra le persone di almeno un metro, con conseguente violazione delle misure previste dalle autorità nazionali circa le distanze interpersonali;

RITENUTO necessario determinare la chiusura del mercato cittadino di “Viale Nenni”, con decorrenza immediata sino alla data del 03.04.2020 al fine di evitare, su tutto il territorio comunale, la formazione di assembramenti volti ad affollare le relative aree;

Visto lo Statuto;

Visto l'art 50 TUEL;

## **ORDINA**

1. la chiusura **del mercato cittadino di “Viale Nenni”, con decorrenza immediata e fino al giorno 3 aprile 2020 (compreso) stante l'impossibilità di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;**
2. alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio locale di controllare il rispetto della presente ordinanza;
3. la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data dell'adozione e fino al giorno 3 aprile 2020 (compreso);
4. sono da intendersi temporaneamente sospese le disposizioni contenute in precedenti Ordinanze che disciplinano in contrasto con il contenuto della presente;

altresì,

## **RACCOMANDA**

- alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio locale, viste le disposizioni del DPCM dell'08.03.2020, di controllare, in ogni caso ed in via generale il rispetto del cd. criterio di distanza droplet” (almeno 1 mt di distanza interpersonale), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi di COVID-19 anche adottando appositi accordi volti ad operare in sinergia le une con le altre;

## **AVVERTE**

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termini di estensione di area interessata e di orario, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

## **DISPONE LA TRASMISSIONE**

al Prefetto ed al locale Commissariato di P.S.;

alla Polizia Locale;

alla Direzione Protezione Civile;

all'Ufficio Commercio;

alla Azienda ASL RM 4;

alla Azienda Ospedaliera di Civitavecchia;

alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;

all'Ufficio stampa del Sindaco/Portavoce per la dovuta informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;

al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al Commissariato della Polizia di Frontiera, alla Compagnia della Arma dei Carabinieri, alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, nonché alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;

## **RENDE NOTO CHE:**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con particolare riferimento a quanto previsto dall'artt. 650 c.p. chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è: Primo Dirigente Dott. Ivano BERTI, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso dalla pubblicazione della presente ordinanza entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**II SINDACO**  
**Avv. Ernesto TEDESCO**